

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
303/2022/R/EEL

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA REGOLAZIONE SULLE RISORSE
ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO, IN MATERIA DI
TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE NEL REGIME DI
REINTEGRAZIONE E DI GESTIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI SOGGETTE AD
AMMORTAMENTO ACCELERATO NEL MEDESIMO REGIME**

Mercato di incidenza: energia elettrica
5 luglio 2022

Premessa

Il presente documento per la consultazione, predisposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche: Autorità), è volto a illustrare le integrazioni e le modifiche che si intendono apportare alla regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, al fine di:

- a) rendere il tasso di remunerazione applicato agli impianti essenziali in regime di reintegrazione coerente con quelli adottati per i servizi infrastrutturali;*
- b) disciplinare specifici profili relativi alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione.*

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro e non oltre il giorno 5 agosto 2022.

Relativamente alle modalità dell’eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Mercati Elettrici all’Ingrosso
tel. 02 – 65565 290
PEC: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego

di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1. IMPIANTI ESSENZIALI AMMESSI ALLA REINTEGRAZIONE DEI COSTI.....	6
2. TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO.....	7
3. IMMOBILIZZAZIONI SOGGETTE AD AMMORTAMENTO ACCELERATO NEL REGIME DI REINTEGRAZIONE.....	8

1. Impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi

- 1.1 La normativa vigente relativa alle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, 111/06, (di seguito: deliberazione 111/06) prevede che Terna identifichi, in base ai criteri definiti dal combinato disposto della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (articolo 11, comma 3), della deliberazione 111/06 e del Codice di rete di Terna, come essenziale ciascun impianto di produzione in assenza del quale, anche in ragione delle esigenze di manutenzione programmata degli altri impianti di produzione e degli elementi di rete, non sia possibile assicurare adeguati standard di gestione in sicurezza del sistema elettrico.
- 1.2 La regolazione in materia di impianti essenziali ha l'obiettivo di contemperare le esigenze di esercizio in sicurezza del sistema elettrico e di controllo del potere di mercato con quelle di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario dei titolari degli impianti medesimi.
- 1.3 Ai sensi del comma 63.11 della deliberazione 111/06, l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale può chiedere all'Autorità l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi di generazione.
- 1.4 Il comma 63.13 della deliberazione 111/06 prevede che l'utente del dispacciamento di un impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi abbia titolo a ricevere un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione. Detto corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato – ivi inclusi i costi fissi – e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità del medesimo inserimento. A fronte della copertura dei costi, l'utente è soggetto a obblighi di offerta delle unità dell'impianto a prezzi non superiori ai relativi costi variabili riconosciuti.
- 1.5 I commi 65.13 e seguenti della deliberazione 111/06 stabiliscono che, per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13, siano riconosciuti, tra gli altri, i costi relativi alle quote di ammortamento e alla remunerazione del capitale investito riconosciuto di ciascun impianto essenziale considerato. Detti costi sono determinati annualmente, con la formula di cui al comma 65.15 della deliberazione 111/06, per ciascuna immobilizzazione, materiale e immateriale, che, oltre a essere direttamente riconducibile all'impianto considerato ed essere strettamente necessaria al normale esercizio dell'impianto medesimo, non è stata già interamente ammortizzata ai fini della redazione del bilancio civilistico attinente al periodo precedente all'anno cui si riferisce il corrispettivo da determinare. La menzionata formula prevede, tra l'altro, che il tasso annuo di remunerazione del capitale investito sia espresso in termini nominali e al lordo delle imposte dirette e che le immobilizzazioni siano valorizzate a costo storico originario, escludendo rivalutazioni.
- 1.6 Nel prossimi paragrafi si illustrano le modifiche e integrazioni che si intendono

apportare al regime di reintegrazione dei costi in relazione al tasso di remunerazione del capitale (paragrafo 2) e alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel medesimo regime (paragrafo 3).

2. Tasso di remunerazione del capitale investito

- 2.1 Con la deliberazione 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com (di seguito: TIWACC), l'Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito dei servizi infrastrutturali per il periodo regolatorio 2022-2027 (di seguito: WACC).
- 2.2 Al fine di rendere il tasso di remunerazione applicato agli impianti essenziali in regime di reintegrazione coerente con quelli dei servizi infrastrutturali, si adotteranno le previsioni di seguito delineate.
- a) Il tasso di remunerazione applicato agli impianti essenziali in regime di reintegrazione sarà determinato con la metodologia di cui al TIWACC, con efficacia a decorrere dall'anno 2023 incluso e con alcuni adattamenti volti, tra l'altro, a considerare la cadenza annuale dell'aggiornamento e dell'applicazione della disciplina sull'essenzialità e l'esigenza degli utenti di impianti (o raggruppamenti di impianti) essenziali per un dato anno t di conoscere il tasso di remunerazione applicato nel regime di reintegrazione prima dei termini dell'anno $t-1$ entro cui sono tenuti a esprimersi in merito al regime di essenzialità che sarà applicato alle proprie risorse essenziali (tipicamente, l'inizio di ottobre dell'anno $t-1$).
 - b) Ai parametri che, secondo il TIWACC, presentano in ogni caso una cadenza di aggiornamento pluriennale (CP , UP , T , tc , TMR , γ , φ_{new} , φ_{old} , ADD , β^{asset} e g), saranno applicati i valori validi per la trasmissione elettrica in relazione all'anno considerato, stabilendo altresì che, ove, al momento della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito nel regime di reintegrazione di un dato anno, non sia ancora noto il valore di un parametro, si applichi il valore valido per l'anno precedente a quello considerato.
 - c) In relazione ai parametri che, ai sensi del TIWACC, sono soggetti ad aggiornamento con cadenza potenzialmente annuale ($RF^{nominal}$, FP , isr , $SPREAD$, FP^{CRP} , $iBoxx^{spot}$, $iBoxx^{10y}$, ia), si effettuerà in ogni caso l'aggiornamento del valore, prescindendo dal meccanismo di *trigger* di cui all'articolo 8 dell'Allegato A al TIWACC.¹ L'aggiornamento annuale sarà volto, da un lato, a mantenere una maggiore aderenza del tasso di remunerazione alle condizioni espresse dai mercati finanziari e, dall'altro lato,

¹ Il menzionato articolo 8 stabilisce che l'aggiornamento annuale del WACC sia effettuato per tutti i servizi infrastrutturali nel caso in cui, per almeno uno di essi, l'aggiornamento dei valori di specifiche variabili determinanti del WACC determini una variazione del WACC superiore a 50 punti base rispetto al valore vigente.

a tenere conto del fatto che la regolazione sull'essenzialità viene aggiornata e applicata di norma con una cadenza annuale. Peraltro, anche se si impiegasse il meccanismo di *trigger*, l'asincronia del processo di aggiornamento del tasso di remunerazione del regime di reintegrazione rispetto a quello dei WACC dei servizi infrastrutturali non consentirebbe di assicurare il medesimo risultato in esito all'applicazione del meccanismo.

- d) Ai fini del calcolo del parametro rappresentativo del tasso di inflazione incorporato nei tassi di rendimento dei titoli di Stato (*isr*), si utilizzerà l'indice *EUHICP10Y=* (fonte Thomson Reuters), in luogo dell'indice *ICAP EU INFL-LKD SWAP HICP 10Y - MIDDLE RATE*, per agevolare l'aggiornamento.
- e) Considerato che il tasso di remunerazione del capitale investito nel regime di reintegrazione è nominale, il tasso di remunerazione che deriva dall'applicazione della metodologia del TIWACC con gli adattamenti descritti alle lettere precedenti, espresso in termini reali, sarà trasformato in termini nominali con la seguente formula, dove il parametro *ia* è il livello di inflazione attesa determinato sulla base delle previsioni della Banca Centrale Europea:

$$W_{pre-tax}^{nominal} = (1 + W_{pre-tax}^{real}) (1 + ia) - 1.$$

- 2.3 L'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito nel regime di reintegrazione con la metodologia sopra descritta avverrà orientativamente nel mese di settembre di ciascun anno per l'anno successivo. A puro titolo indicativo, il tasso di rendimento nominale pre-tasse nel regime di reintegrazione sarebbe stato pari al 7,3% se detta metodologia fosse stata applicata alla fine del mese di maggio 2022² (il tasso nominale vigente per il corrente anno nel regime di reintegrazione è pari al 7%). Il corrispondente tasso di rendimento reale sarebbe stato pari al 5,1% (il WACC reale della trasmissione elettrica vigente per il corrente anno è pari al 5,0%).

Q1. Si condividono gli orientamenti descritti nel paragrafo 2 del presente documento in merito alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, di cui al comma 65.15 della deliberazione 111/06, applicato nel regime di reintegrazione? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

3. Immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione

- 3.1 In relazione ad alcuni impianti essenziali oggetto di istanze di ammissione al regime di reintegrazione dei costi, l'Autorità, a seguito di specifiche richieste avanzate

² Simulazione effettuata in data 26 maggio 2022.

dagli utenti del dispacciamento interessati, nel provvedimento di ammissione ha disposto che, con riferimento a ciascuna immobilizzazione che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e sia inclusa nel novero di determinate categorie di investimenti – tipicamente di adeguamento alla normativa ambientale -, sia applicato un periodo di ammortamento, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15 della deliberazione 111/06, pari al lasso temporale compreso tra l’inizio dell’ammortamento e il termine del periodo di ammissione al regime di reintegrazione, nel caso in cui l’implementazione del citato comma 65.15 preveda che il periodo di ammortamento si completi successivamente.

- 3.2 Nel prosieguo, con la locuzione *immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione* si intenderà qualsiasi immobilizzazione che, a seguito di un provvedimento che l’Autorità ha già adottato o che adotterà in futuro, presenti contestualmente le seguenti caratteristiche:
- a) sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, di cui al comma 63.13, di un impianto essenziale;
 - b) sia oggetto di un provvedimento dell’Autorità secondo il quale, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15 della deliberazione 111/06, sia applicato un periodo di ammortamento pari al lasso temporale compreso tra l’inizio dell’ammortamento e il termine del periodo di ammissione al regime di reintegrazione, nel caso in cui l’attuazione del comma 65.17 della citata deliberazione preveda che il periodo di ammortamento si completi successivamente;
 - c) il relativo ammortamento sia iniziato prima del termine del periodo di assoggettamento dell’impianto al regime di reintegrazione.
- 3.3 Con riferimento alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, in coerenza con i singoli provvedimenti di ammissione al regime di reintegrazione che hanno già disposto l’accelerazione dell’ammortamento di specifiche immobilizzazioni, si integrerà la disciplina generale del regime di reintegrazione, prevedendo che, in caso di assoggettamento di un impianto al regime di reintegrazione oltre il termine definito precedentemente per il completamento dell’ammortamento accelerato, il corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo a detto termine sia determinato escludendo le eventuali immobilizzazioni già soggette ad ammortamento accelerato, essendo già state integralmente ammortizzate ai fini del regime di reintegrazione.
- 3.4 La disciplina generale del regime di reintegrazione sarà altresì integrata per regolare il caso dell’impianto che presenti contestualmente le seguenti caratteristiche e che nel prosieguo è identificato con la locuzione *impianto extra reintegrazione con*

immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione:

- a) dopo un periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, all'impianto non è applicato detto regime;
- b) nel periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, una o più immobilizzazioni dell'impianto sono rientrate nella categoria delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione.

3.5 In particolare, se, al termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto, una o più immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione non sono già state interamente ammortizzate ai fini della redazione del bilancio civilistico attinente al periodo sino a detto termine, saranno applicate le disposizioni di seguito riportate.

- a) Per ciascun impianto inclusivo delle menzionate immobilizzazioni, l'utente del dispacciamento pagherà a Terna, per le medesime immobilizzazioni, un importo determinato dall'Autorità, per ciascun anno che include giorni del lasso temporale compreso tra il giorno successivo all'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto e l'ultimo termine dei periodi di ammortamento - delle stesse immobilizzazioni - applicati per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici relativo all'ultimo anno di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione.
- b) Per ciascuna immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, l'importo di cui alla precedente lettera a) sarà pari a:

$$QARR_i = VR_i * \frac{TRR_i}{1 - \left(\frac{1}{1+TRR_i}\right)^{nr,i}} \quad (1)$$

dove

- VR_i è il valore residuo dell'immobilizzazione i , pari al suo costo storico originario, al netto del fondo di ammortamento rilevante per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici dell'ultimo anno in cui l'impianto è stato assoggettato al regime di reintegrazione, di eventuali contributi in conto capitale versati da pubbliche amministrazioni e da privati, di avviamento, di eventuali rivalutazioni economiche e monetarie, di disavanzi di fusione e di altre poste incrementative non costituenti costo storico originario;
- TRR_i è, per ciascuna immobilizzazione i , il tasso TR di cui al comma 65.15 relativo all'ultimo anno di ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione;
- nr, i è, con riferimento all'immobilizzazione i , la differenza, se positiva, tra

il numero complessivo di anni del periodo di ammortamento applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici dell'ultimo anno in cui l'impianto è stato assoggettato al regime di reintegrazione e il numero complessivo di anni compreso tra l'inizio dell'ammortamento accelerato e l'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto.

In relazione alle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo da pagare a Terna da parte dell'utente del dispacciamento è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui alla formula (1), definita in funzione del numero di mesi di ammortamento nell'anno considerato.

L'impostazione adottata nella formula (1) è volta a fare in modo che l'utente del dispacciamento che, nel regime di reintegrazione, ha beneficiato di un ammortamento di immobilizzazioni più rapido di quello applicato ai fini civilistici - e quindi di un incremento del corrispettivo di reintegrazione - restituisca al sistema il valore residuo di ciascuna immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, con una gradualità coerente con la parte del periodo di ammortamento civilistico che supera il periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione.

- c) Rispetto all'impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e ai fini dell'eventuale determinazione dell'importo di cui alla precedente lettera a) da parte dell'Autorità, l'utente del dispacciamento, entro e non oltre centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione medesimo e relativo a ciascun anno che include giorni del lasso temporale di cui alla precedente lettera a), invierà all'Autorità un documento con il calcolo dettagliato del menzionato valore per ciascuna immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione.
- d) Per gli impianti extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni illustrate nel presente documento, non sono più assoggettati a detto regime, l'utente del dispacciamento invierà all'Autorità il documento di cui alla precedente lettera c) entro e non oltre centoventi (120) giorni dalla menzionata data di entrata in vigore, per ciascun anno che include giorni del lasso temporale di cui alla precedente lettera a).

3.6 Se, nel corso del ciclo di vita di un'immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e prima del termine di applicazione del medesimo regime all'impianto, la citata immobilizzazione è, compatibilmente con le esigenze connesse alla condizione di essenzialità dell'impianto, dismessa, si applicheranno le disposizioni di seguito indicate.

- a) Per detta immobilizzazione, l'utente del dispacciamento pagherà a Terna un importo determinato dall'Autorità e pari al massimo tra il prezzo di vendita, ove

applicabile, e il valore VR_i della formula (1), considerando il fondo di ammortamento rilevante per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici dell'anno precedente alla dismissione. Se la dismissione consiste in un'alienazione a titolo oneroso o in un'eliminazione involontaria, l'utente può richiedere che il menzionato valore VR_i sia sostituito da un valore diverso, fornendo una perizia giurata con elementi oggettivi, verificabili e sufficienti.

- b) Ai fini della determinazione dell'importo da pagare a Terna e dell'eventuale esercizio della facoltà di richiedere la sostituzione del valore VR_i , l'utente del dispacciamento, entro e non oltre centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione medesimo e relativo all'anno precedente a quello della dismissione, invierà all'Autorità un documento con il calcolo dettagliato del menzionato importo e con le informazioni sul tipo di dismissione.

Le disposizioni descritte al presente punto sono volte a evitare che, in relazione all'immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione, l'utente del dispacciamento possa sottrarsi al pagamento del valore residuo della medesima immobilizzazione, mediante la dismissione della stessa prima del termine di applicazione del regime di reintegrazione. Essendo l'immobilizzazione dismessa esclusa definitivamente dal processo produttivo dell'impianto, il pagamento da parte dell'utente del dispacciamento avverrà in un'unica soluzione, senza gradualità, potendo tuttavia richiedere che, nel caso di forme di dismissione diverse dall'alienazione a titolo gratuito o dall'eliminazione volontaria prima del completamento del ciclo di vita, il valore residuo espresso in termini di costo storico originario netto possa essere sostituito dal valore risultante da un'apposita perizia giurata opportunamente argomentata.

- 3.7 Se, nel corso del ciclo di vita di un'immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e dopo il termine di applicazione del medesimo regime all'impianto, la citata immobilizzazione è dismessa, si applicheranno le disposizioni di cui al punto 3.5 per il periodo sino al termine dell'anno precedente alla dismissione e quelle di cui al punto 3.6 per il resto.
- 3.8 Le parti quantitative dei documenti di cui ai precedenti punti 3.5, lettere c) e d), e 3.6, lettera b), saranno riportate dall'utente del dispacciamento su foglio elettronico e ai menzionati documenti si applicheranno le disposizioni del comma 65.28 della deliberazione 111/06 in tema di revisione contabile e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- 3.9 In caso di applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 3.5, il pagamento annuale a Terna da parte dell'utente avverrà prescindendo dal margine di contribuzione dell'impianto di riferimento nel singolo anno, dato che l'eventuale carenza di margine di contribuzione in uno specifico anno potrebbe essere compensata dall'abbondanza del medesimo margine in anni precedenti o successivi.

- 3.10 Tuttavia, in relazione all'intero periodo tra l'ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto e l'ultimo anno di applicazione delle disposizioni di cui al punto 3.5 (periodo che, in assenza di dismissioni, è di durata pari al massimo valore del parametro nr,i), l'impianto di riferimento potrebbe non essere nelle condizioni di generare margini di contribuzione sufficienti a coprire il valore complessivo del parametro $QARR_i$ relativo alle diverse immobilizzazioni dell'impianto soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione. Per tenere conto di questa eventualità, si prevederà che:
- a) una volta concluso il periodo di applicazione delle disposizioni di cui al punto 3.5 a un impianto, entro centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione e relativo all'ultimo anno di applicazione delle citate disposizioni, l'utente del dispacciamento possa richiedere un rimborso pari al minor valore tra:
 - a.1) la sommatoria dei valori del parametro $QARR_{i,j}$ pagati dall'utente per ciascuna immobilizzazione i soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione e per ciascun anno j di applicazione delle disposizioni di cui al punto 3.5;
 - a.2) la differenza, se positiva, tra la somma dei costi variabili dell'impianto per ciascun anno j e la sommatoria di cui alla precedente lettera a.1), da un lato, e la somma dei ricavi dell'impianto per ciascun anno j , dall'altro lato.
 - b) per la determinazione dei costi variabili e dei ricavi di cui alla precedente lettera a.2), si applichino i parametri tecnico-economici per la definizione del costo variabile riconosciuto validi per l'ultimo anno di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione di cui alla deliberazione 111/06 e le disposizioni procedurali e sostanziali del medesimo regime, ivi incluse quelle sui documenti da presentare all'Autorità e a Terna e sulle verifiche cui sottoporre i documenti medesimi.

Q2. Si condividono gli orientamenti descritti nel paragrafo 3 del presente documento in merito alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.